Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 aprile 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1980, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati conferiti i seguenti incarichi ai Ministri senza portafoglio:

all'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, i rapporti con il Parlamento;

all'on. dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, il coordinamento interno delle politiche comunitarie;

all'on. dott. prof. Beniamino Andreatta, senatore della Repubblica, incarichi speciali;

all'avv. prof. Massimo Severo Giannini la funzione pubblica;

all'on. dott. Vincenzo Russo, deputato al Parlamento, gli affari regionali;

all'on. dott. Vincenzo Balzamo, deputato al Parlamento, il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, l'on. dott. Calogero Pumilia, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato al tesoro, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale.

(3817)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1980, n. **132.**

Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'ente « Ospedali riuniti di Parma » distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla regione, dei reparti distrutti degli ospedali riuniti di Parma, è assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale « Ospedali riuniti di Parma » per gli scopi suddetti.

Lo Stato è surrogato all'ente ospedaliero regionale « Ospedali riuniti di Parma » nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, elenco n. 7 - Ministero dei lavori pubblici - Risparmio casa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO — NICOLAZZI — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 31 marzo 1980, n. **133.**

Copertura degli oneri residui del primo gruppo di opere della metropolitana di Roma (linea A) mediante l'utilizzazione di somme già stanziate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale fabbricati armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma è autorizzata l'utilizzazione della somma complessivamente stanziata con la legge 1° febbraio 1978, n. 19, in eccedenza all'importo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo di lire 500 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — PRETI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 31 marzo 1980, n. **134.**

Cessione in proprietà agli istituti autonomi provinciali per le case popolari di aree occorse per la costruzione di alloggi economici per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere gratuitamente i seguenti suoli, occorsi per la costruzione da parte della Gestione case per lavoratori (GESCAL), ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione stessa, agli istituti autonomi per le case popolari della provincia nel cui territorio rispettivamente si trovano gli immobili:

MILANO: lotto di terreno della superficie di metri quadrati millesettecentodieci (mq 1.710) circa, confinante con via Ala, via Veglia, proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e viale Zara, distinto nel catasto terreni al foglio 191, particella 77;

MODENA: lotto di terreno della superficie di metri quadrati duemilacentododici (mq 2.112) circa, confinante con via Monte Grappa, via S. Giovanni Bosco, via Enrico Morselli, salvo altri, distinto nel catasto terreni al foglio 99, particella 16823 subalterna *a;*

VERONA: lotto di terreno della superficie di metri quadrati duemilaquattrocentottanta (mq 2.480) circa, confinante con via Cristoforo Colombo, proprietà comunale e strade comunali, salvo altri, distinto nel catasto terreni al foglio III, particella 536 subalterne *a-b-c*;

CATANIA: lotto di terreno della superficie di metri quadrati duemilatrecento (mq 2.300) circa, confinante con strada di circonvallazione, via Mironi e restante proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per due lati, distinto nel catasto terreni al foglio 20, particelle 434, 436 e 435/parte;

NAPOLI: lotto di terreno della superficie di metri quadrati tremilacentocinquanta (mq 3.150) circa, confinante con via Giacomo Leopardi e per due lati con proprietà Caprioli Elvira o aventi causa, salvo altri, distinto nel catasto terreni al foglio 9, particelle 45, 46 e 47;

TORINO: lotto di terreno della superficie di metri quadrati millenovecentoquarantuno (mq 1.941) circa, confinante con restante proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, via Pietracqua, piazza Cutro e corso Sempione, distinto nel catasto terreni al foglio XLI, particella 14 subalterna *d;*

ROMA: lotto di terreno della superficie di metri quadrati tremilacinquecentonovantacinque (mq 3.595) circa, confinante con via Carlo Spinola e per altri lati con proprietà dell'Istituto postelegrafonici, distinto nel nuovo catasto terreni al foglio 826, sezione *A*, particelle 123 subalterna *a*, 123 subalterna *b*, 124, 125, 126 e 127.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — REVIGLIO — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Vigilanza congiunta (ispettorati del lavoro e organi ispettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) sulla applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni negli impianti ferroviari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 191, ed in particolare l'art. 35 della stessa;

Valutati i lavori svolti dal gruppo di studio interministeriale istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che occorre procedere alla individuazione degli organi ispettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione del servizio personale n. PDS/152/80 del 7 gennaio 1980;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza n. 4 del 29 gennaio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni ispettive di cui all'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sono svolte congiuntamente dai capi delle sezioni di esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato competenti per servizio e per compartimento e dagli ispettori del lavoro incaricati.

Ciascun direttore di compartimento è tenuto a trasmettere agli ispettorati del lavoro un elenco delle sezioni d'esercizio di giurisdizione, specificandone la esatta ubicazione, i nominativi ed il numero telefonico.

Art. 2.

Per le officine e per ogni altro impianto dell'esercizio o che svolgono attività strettamente connesse all'esercizio e che non sono posti sotto la giurisdizione di un capo sezione di esercizio, il direttore del compartimento nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto è tenuto a nominare funzionari della carriera direttiva, dei profili della 5ª, 6ª e 7ª categoria con il precipuo incarico di svolgere su tali impianti l'attività ispettiva prevista dall'art. 35 della legge 24 aprile 1974, n. 191.

Anche i nominativi di tali funzionari debbono essere comunicati all'ispettorato del lavoro competente per territorio specificando l'ubicazione del loro ufficio ed il numero telefonico.

Il coordinamento dell'azione dei suddetti organi ispettivi e degli ispettorati del lavoro è regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 3.

Gli ispettori del lavoro effettueranno congiuntamente le loro ispezioni negli impianti ferroviari ogni qualvolta lo riterranno opportuno oppure a seguito di segnalazione.

L'ispettorato del lavoro può avvalersi della facoltà di diffida attribuita dall'art. 9 della legge 19 marzo 1955, n. 520. La diffida deve essere notificata al capo dello impianto di esercizio ed al direttore compartimentale nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto, al fine di eliminare le irregolarità segnalate.

Art. 4.

Al termine di ogni ispezione verrà redatto un apposito verbale, con le prescrizioni e le disposizioni del caso, verbale che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal competente organo ispettivo ferroviario e dall'ispettore del lavoro incaricato e trasmesso in copia al direttore compartimentale nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto.

Detta autorità, dopo aver accertato se le prescrizioni contenute nel verbale sono concretamente attuabili, adotta tutti i possibili provvedimenti e ne dà notizia all'ispettorato del lavoro. Se i provvedimenti richiesti non sono concretamente attuabili ne dà notizia all'ispettorato del lavoro competente, motivando la relativa comunicazione e ne informa il competente servizio.

E' fatto salvo il potere dell'ispettorato del lavoro di far ricorso per oggettive necessità a provvedimenti ritenuti indispensabili ai fini di prevenzione degli infortuni.

Art. 5.

La notizia degli infortuni mortali e di quelli per i quali la prognosi è superiore a quaranta giorni deve essere comunicata a cura del capo dell'impianto allo ispettorato del lavoro competente entro le *24 ore* dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui è stata accertata una prognosi superiore a quaranta giorni, nonché all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale, qualora, a seguito dell'inchiesta amministrativa, si ravvisino responsabilità penali.

Art. 6.

Per le indagini e gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria gli ispettori del lavoro e gli organi ispettivi delle ferrovie dello Stato debbono svolgere le attività indicate dal magistrato nell'ordinanza.

Art. 7.

Tutti gli infortuni e le malattie professionali annotati cronologicamente sul registro di cui all'art. 37 della legge 26 aprile 1974, n. 191, debbono essere comunicati, per mezzo di appositi moduli concordati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al competente ufficio personale compartimentale. Copia dei moduli di cui sopra deve essere inviata mensilmente agli ispettorati del lavoro competenti per territorio.

Art. 8.

Tutte le disposizioni generali di carattere prevenzionale adottate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sia di natura organizzativa che tecnica, debbono essere inviate all'ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 9.

Per l'azienda ferroviaria la funzione normativa di carattere generale, per le materie previste dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, è affidata al servizio personale che dovrà provvedere su iniziativa dei servizi interessati.

Al predetto servizio compete altresì l'attività di impulso e di coordinamento normativo.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro dei trasporti
PRETI

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(3733)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anidro C » confetti, nella confezione da 12 confetti, della ditta Ri.Bi.Ter., in Milano. (Decreto di revoca n. 5936/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 settembre 1962, con il quale venne registrata al n. 19414 la specialità medicinale denominata « Anidro C » confetti, nella confezione flacone da 12 confetti, a nome della ditta Ri.Bi.Ter., con sede in Milano, via Piatti n. 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratori Prophin S.p.a., con sede in Milano, via A. Binda n. 21;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anidro C » confetti, nella confezione flacone da 12 confetti, registrata al n. 19414 in data 17 settembre 1962, a nome della ditta Ri.Bi.Ter., con sede in Milano, via Piatti n. 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratori Prophin S.p.a., con sede in Milano, via A. Binda n. 21.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2860)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Succeclina », nella confezione 6 pessari, della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., in Erba. (Decreto di revoca n. 5933/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 maggio 1962, con il quale venne registrata al n. 18894 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Succeclina », nella confezione 6 pessari a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale 00232040139, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo associato ad altro antibiotico ed è per via endouterina e che, pertanto, non rientra tra le preparazioni ammesse dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 maggio 1978, come contestato alla ditta succitata in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Succeclina », nella confezione 6 pessari, registrata al n. 18894 in data 24 maggio 1962, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale 00232040139.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2857)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Plus-Ciclina », nella preparazione da 8 capsule, della ditta Medwerke S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5935/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 gennaio 1969, con il quale venne registrata al n. 16827 la specialità medicinale denominata « Plus-Ciclina », nella preparazione da 8 capsule a nome della ditta Medwerke S.p.a., con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Plus-Ciclina », nella preparazione da 8 capsule, registrata al n. 16827 in data 16 gennaio 1969 a nome della ditta Medwerke S.p.a., con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Visbiol » sciroppo per adulti, flacone da g 200 e della relativa serie sciroppo per bambini flacone da g 200, della ditta Opera farmaceutica del Mezzogiorno, in Crotone. (Decreto di revoca n. 5932/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 aprile 1958 e 1° dicembre 1959, con i quali vennero tra l'altro registrate ai numeri 13564 e 13564/1 la specialità medicinale denominata « Visbiol » sciroppo per adulti, flacone da g 200 e la relativa serie sciroppo per bambini, flacone da g 200 a nome della ditta Opera farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973 ha espresso parere che l'uso di prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e che pertanto le specialità con queste indicazioni siano da revocare, come contestato alla ditta succitata in data 12 aprile 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denomina « Visbiol » sciroppo per adulti, flacone da g 200 e della relativa serie sciroppo per bambini, flacone da g 200, registrate rispettivamente ai numeri 13564 e 13564/1 in data 16 aprile 1958 e 1° dicembre 1959 a nome della ditta Opera farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2856)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antilepsi » (liquido) bottiglia da g 175, della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, in Napoli. (Decreto di revoca numero 5931/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 agosto 1957 e 6 novembre 1968, con i quali venne registrata al n. 12852 la specialità medicinale denominata « Antilepsi » (liquido) bottiglia da g 175, a nome della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 133, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antilepsi » (liquido) bottiglia da g 175, registrata al n. 12852 in data 20 agosto 1957 e 6 novembre 1968, a nome della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 133.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2855)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta, per il personale postelegrafonico, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, sul trattamento di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che consente, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, concernente analoga facoltà per le altre categorie di personale delle stesse aziende nel limite del 12 per cento;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 30 giugno 1979, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1980 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale

intervenuta tra gli anni 1979 e 1978 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 29 gennaio 1980, n. 2110, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 15,25 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, è elevata:

da L. 29.920 a L. 32.920;
da » 24.970 a » 27.470;
da » 21.010 a » 23.120;

b) l'indennità di trasferta ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è elevata:

da L. 750 a L. 830;
da » 550 a » 610;

c) le indennità previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15 ,16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, già rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 10 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 372

(3736)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta, per il personale ferroviario, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione della indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8 ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, sul trattamento economico di missione e di trasferimento al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto che dette norme prevedono, tra l'altro, la facoltà di rideterminare annualmente le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, nel limite del 10 per cento di quelle in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 30 giugno 1979, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1980 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1979 e 1978 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 29 gennaio 1980, n. 2110, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 15,25 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel previsto limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo, legge 9 gennaio 1978, n. 8 e art. 1, punto *A*), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206) è elevata:

da L. 1.070 a L. 1.180;
da » 900 a » 990;
da » 750 a » 830;
da » 550 a » 610;

b) le indennità sostitutive dell'indennità di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennità di trasferta stabilite al punto *A*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *B*), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), già elevate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 10 per cento;

c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera *B*), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *C*), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 della legge 1° agosto 1978, n. 448) è elevato:

da L. 640 a L. 710;
da » 470 a » 520.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 371

(3735)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corpax » 30 confetti, della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani, in Pisa. (Decreto di revoca numero 5963/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 novembre 1961 e 18 aprile 1962, con i quali venne registrata al n. 19427 la specialità medicinale denominata « Corpax » 30 confetti, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani, con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Livorno, via M. Mastacchi, 99;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corpax » 30 confetti, registrata al numero 19427 in data 23 novembre 1961 e 18 aprile 1962, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani, con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2876)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sclerotensil » compresse confettate, nella confezione da 30 compresse confettate, della ditta Delta laboratorio chimico farmaceutico, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5958/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 gennaio 1963, con il quale venne registrata al n. 18757 la specialità medicinale denominata « Sclerotensil » compresse confettate, nella confezione da 30 compresse confettate da g 0,20, a nome della ditta Delta laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sclerotensil » compresse confettate, nella confezione da 30 compresse confettate, registrata al n. 18757 in data 16 gennaio 1963, a nome della ditta Delta laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2867)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 % - 1967.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71 »;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 28 successivo, concernente l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 % - 1967;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del successivo 3 giugno, concernente i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 % - 1967;

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Visto che le cartelle al portatore del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 % - 1967 sono rimaste prive di cedole con la riscossione della semestralità di interessi di scadenza 1° gennaio 1980 e che si deve, pertanto, proce-

dere al cambio di esse con altre munite di una nuova serie di cedole per consentire la riscossione degli interessi fino alla totale estinzione del prestito (1° luglio 1982);

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del prestito sopraindicato, da rilasciare sia in dipendenza della cennata operazione straordinaria di cambio, sia in dipendenza di operazioni ordinarie;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50%, da rilasciare con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1980, in dipendenza dell'operazione di cambio menzionata nelle premesse, sono in tutto identiche, per carta filigranata, tagli, stampa, leggende, disegni e colorazione, a quelle rilasciate in precedenza, fatta eccezione per quanto determinato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ciascuna cartella si compone del corpo del titolo e di un foglio di cinque cedole, collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, e numerate dal basso verso l'alto, progressivamente, da 25 a 29. La cedola n. 25 si riferisce alla scadenza di interessi 1° luglio 1980; quella n. 26 alla scadenza di interessi 1° gennaio 1981 e così di seguito fino a quella n. 29, relativa alla scadenza di interessi 1° luglio 1982 (data di estinzione totale del prestito).

Art. 3.

Nel prospetto del corpo del titolo, la data di godimento, inserita nella leggenda « Iscritta nel Gran Libro... ecc. ecc. » è « 1° gennaio 1980 », mentre quella di rilascio, riportata sotto detta leggenda, è « 2 gennaio 1980 ». Segue la leggenda « N. 736600 (serie 4ª) di posizione » nonché le firme a fac-simile poste sotto le leggende: « Il Direttore Generale » (« Zitelli »), « Visto per la Corte dei conti » (« Manna »), « Il Primo Dirigente » (« R. Guerriero »).

Il fondino del corpo del titolo è interrotto in basso, a sinistra (anziché a destra, come sulle cartelle della precedente emissione), da un apposito spazio circolare a fondino ondulato sul quale è impresso il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, il n. 1 delle « Principali norme che regolano il prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967 » risulta così formulato:

« I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Art. 5.

I modelli delle cartelle al portatore considerate negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 6.

Le stampe per cartelle del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967 da destinare ad operazioni ordinarie sono in tutto identiche alle cartelle descritte negli articoli che precedono, ma prive delle indicazioni relative alla data di godimento e di rilascio, alla serie, al numero di iscrizione, alle firme a fac-simile e al numero di posizione. Dette indicazioni vengono riportate tipograficamente, a cura della Direzione generale del debito pubblico, all'atto del rilascio delle cartelle al portatore in dipendenza di operazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1980
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 41

(3734)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Estensione della competenza territoriale del Monte dei Paschi di Siena, istituto di diritto pubblico, in materia di credito agrario di miglioramento, al territorio delle province di Foggia, L'Aquila, Ravenna e Varese.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 917, con la quale il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità e alle condizioni contemplate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni, nelle province da determinarsi dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1957, n. 691;

Visti i propri decreti in data 13 marzo 1975 e 22 marzo 1977, con i quali è stata determinata la competenza territoriale del Monte dei Paschi di Siena in materia di credito agrario di miglioramento;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 dicembre 1977;

Vista la domanda avanzata dall'istituto;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, di provvedere in merito con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

La competenza territoriale del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, in materia di credito agrario di miglioramento, è estesa al territorio delle province di Foggia, L'Aquila, Ravenna e Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale dovute dall'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta in data 12 marzo 1980, con la quale l'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano - ATACS, chiede una rateazione del residuo carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte), e relativa soprattassa, afferente l'anno 1977, per l'ammontare complessivo di L. 1.381.750.300, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione in unica soluzione alla scadenza di settembre 1979, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di corrispondere il suddetto importo, in unica soluzione, per mancanza dei necessari fondi, dato che le amministrazioni comunali aderenti al consorzio non hanno finora provveduto a rifondere, al consorzio stesso, le perdite di esercizio da esso subite;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Salerno, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dall'ATACS, ha espresso, con nota n. 8676, del 19 marzo 1980, parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto trattasi di azienda che svolge un servizio pubblico essenziale, per cui sussiste la necessità di garantire lo svolgimento dei servizi erogati;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il complessivo importo di L. 1.381.750.300, dovuto dall'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano - ATACS, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di aprile 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(3737)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° maggio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° novembre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con la osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2, in data 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 356, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° maggio 1979, rimborsabili il 1° maggio 1982, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto stesso è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo e nei mesi di luglio, agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2, penultimo ed ultimo comma, del suddetto decreto ministeriale, con il quale è stato determinato nella misura del 6,15% il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° novembre 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali, pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° novembre 1980 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati nel richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2 del 13 aprile 1979, è pari al 7,0790% semestrale;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15% stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° novembre 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,10%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2 in data 13 aprile 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 1979, rimborsabili il 1° maggio 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 7,10% relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° novembre 1980.

La spesa complessiva di L. 106.500.000.000 derivante del presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Importazione di carni bovine congelate dai Paesi terzi a condizioni agevolate (contingente GATT 1980).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 2956 del Consiglio del 20 dicembre 1979 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 14.860 assegnate all'Italia in base al regolamento (CEE) n. 2956 del 20 dicembre 1979 sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, secondo le modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975 e n. 2974 del 21 dicembre 1979.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa, il quale dovrà indicare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, i diritti derivanti dal titolo d'importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1979;

b) i comuni, i quali debbono dichiarare gli scopi per i quali intendono ottenere una assegnazione di carne bovina congelata, nonché indicare le organizzazioni o strutture pubbliche o private attraverso le quali intendono realizzare le operazioni di importazione. Essi devono indicare, altresì, i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1979;

c) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare, unitamente alla domanda, una attestazione del sindaco, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1979;

d) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate.

Le imprese devono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1980 dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti la specifica attività del richiedente nel settore delle carni bovine.

La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Le domande, sottoscritte con firma leggibile, debbono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della qualifica del firmatario e della sede dell'ente o della impresa richiedente.

Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono, a pena di nullità, essere corredate dall'atto comprovante detto rapporto;

e) gli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate.

Gli esercenti debbono allegare alla domanda, debitamente firmata, un'attestazione del comune nel quale viene svolta l'attività di vendita, al dettaglio, dalla

quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico.

Tale attestazione dovrà essere conforme al modello allegato. Attestazioni difformi da quella prescritta non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Le domande presentate dalle imprese che esplichino attività commerciale o industriale, ai fini di una migliore valutazione, possono essere corredate dalle bolle doganali nazionali (in originale o in copia autenticata) comprovanti le importazioni di carni bovine congelate effettuate nel 1979 da Paesi terzi, nonché da copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1979 debitamente autenticata. Di ogni bolla deve essere, altresì, presentata copia.

La documentazione deve essere completata da una distinta, in duplice copia, nella quale devono essere indicati il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e il codice di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata, espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

La distinta deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal titolare dell'impresa o da un suo legale rappresentante.

Agli stessi fini le domande presentate dagli esercenti la vendita al dettaglio possono essere corredate dalla copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1979, debitamente autenticata.

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente, redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro quaranta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate.

Art. 6.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) 10% pari a tonn. 1.486 al Ministero della difesa;

b) 10% pari a tonn. 1.486 ai comuni ed agli enti comunali di consumo in relazione al numero degli abitanti;

c) 80% pari a tonn. 11.888 alle imprese commerciali, industriali ed agli esercenti la vendita la dettaglio di cui ai punti *d*) ed *e*) dell'art. 3 del presente decreto.

Detto quantitativo verrà suddiviso come segue:

1) 43,50 %, in parti uguali, ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

2) 13%, sulla base dei pagamenti dell'I.V.A. risultanti dalla dichiarazione indicata nel precedente art. 4;

3) 43,50%, in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi terzi nel 1979, documentata come previsto dal precedente art. 4.

Art. 7.

Le quote contingentali che dal piano di riparto risultano inferiori a 5 tonnellate non sono attribuite.

Tuttavia in caso di domande presentate da singoli soci aderenti a cooperative costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi, il quantitativo da attribuire alle cooperative stesse risulterà dalla sommatoria delle quantità spettanti a ciascun socio comprensive delle quote di cui all'art. 6, lettera *c*), punti 1), 2) e 3) anche se inferiori al limite di cui al primo comma del presente articolo.

Le domande dei singoli soci, complete della documentazione di cui all'art. 3, potranno essere presentate anche per il tramite delle cooperative cui gli stessi aderiscono. Nel caso in cui le domande vengano presentate singolarmente, i richiedenti devono, a pena di nullità, indicare la cooperativa cui hanno aderito.

Le citate cooperative dovranno, comunque, esibire l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, debitamente sottoscritto dal presidente.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro: MANCA

ALLEGATO

Comune di . . . . . .

Si attesta che la ditta . . . . esercita la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e che lo spaccio sito in via . . . . . . è tuttora aperto al pubblico.

Data e timbro

. . . .

Il sindaco

. . . .

(3769)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Gaeta industrie petroli, in Gaeta, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 9 aprile 1980, con cui il tribunale di Messina ha accertato lo stato di insolvenza della Gaeta industrie petroli S.p.a., con sede in Gaeta, località Arzano, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mediterranea raffineria petroli, con sede in Milazzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Mediterranea S.p.a., con sede in Milazzo, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione

straordinaria della indicata Gaeta industrie petroli S.p.a. quale società collegata alla Mediterranea S.p.a. di Milazzo, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 12 marzo 1980 a carico della Mediterranea S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Gaeta industrie petroli S.p.a., con sede in Gaeta, località Arzano, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Mediterranea S.p.a. di Milazzo, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Alberto Grandi nato a Milano il 9 marzo 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, Il Tempo, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3764)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della Mediterranea S.p.a., in Milazzo, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Mediterranea S.p.a., con sede in Milazzo (Messina), contrada Mangiavacca;

Decreta:

Articolo unico

Nella sopra menzionata procedura di amministrazione straordinaria è nominato un comitato di sorveglianza composto dai seguenti soggetti:

dott. Giovanni Ruoppolo, nato a Salerno l'8 settembre 1935 e residente a Roma, via S. Eufemia, 11, presidente;

un rappresentante della Banca commerciale italiana, con sede in Milano, piazza della Scala, 6;

un rappresentante dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (ICIPU), con sede in Roma, via Quintino Sella, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3767)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Mach, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 9 aprile 1980, con cui il tribunale di Messina ha accertato lo stato di insolvenza della Mach S.p.a., con sede in Milano, via Gustavo Fara n. 41, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mediterranea raffineria siciliana petroli, con sede in Milazzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Mediterranea S.p.a., con sede in Milazzo, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Mach S.p.a. quale società collegata alla Mediterranea S.p.a. di Milazzo, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 12 marzo 1980 a carico della Mediterranea S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Mach S.p.a., con sede in Milano, via Gustavo Fava n. 41, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Mediterranea S.p.a. di Milazzo, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Alberto Grandi nato a Milano il 9 marzo 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole-24 Ore, Il Tempo.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3765)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.
Nomina del comitato di sorveglianza della Italconsult S.p.a., in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Italconsult S.p.a. - Società generale per progettazioni, consulenze e partecipazioni, con sede in Roma, via del Giorgione, 163 e Milano, via Fatebenefratelli, 12, ed è stata autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Decreta:

Articolo unico

Nella sopra menzionata procedura di amministrazione straordinaria è nominato un comitato di sorveglianza composto dai seguenti soggetti:

avv. Arturo Marzano nato a Napoli il 14 ottobre 1934, presidente;

dott. ing. Francesco Monopoli, nato a Cordovado (Pordenone) il 18 dicembre 1921;

un rappresentante del Banco di Roma, con sede in Roma, via del Corso, 307.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.
Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica biosintesi, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto che il tribunale di Milano, seconda sezione civile, con sentenza n. 89/80 depositata in data 26 marzo 1980, ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquilchimica biosintesi e sia autorizzata la continuazione all'asercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato ad Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole-24 Ore; il Giornale di Sicilia; la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3763)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica Augusta, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto che il tribunale di Milano, seconda sezione civile, con sentenza n. 90/80 depositata in data 26 marzo 1980, ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquichimica Augusta, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazone straordinaria della S.p.a. Liquichimica Augusta e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica Augusta, con sede legale in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dello esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato ad Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole-24 Ore; il Giornale di Sicilia; la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3760)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica meridionale, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto che il tribunale di Milano, seconda sezione civile, con sentenza n. 88/80 depositata in data 26 marzo 1980, ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica meridionale e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato ad Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della sera; Il Sole-24 Ore; il Giornale di Sicilia; la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3761)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto che il tribunale di Milano, seconda sezione civile, con sentenza n. 91/80 depositata in data 26 marzo 1980, ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica Ferrandina e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato ad Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole-24 Ore; il Giornale di Sicilia; la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3762)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ristorcoop S.r.l., in Garlate.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1980, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ristorcoop a r.l., in Garlate (Como), composto dai signori:

Presidente:

Castronovo Pietro.

Membri:

Trezzi Gianni;
Mantegazza Riccardo.

Il suddetto comitato sarà in carica per tutta la durata della liquidazione.

(3565)

Annullamento di decreto concernente lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo, in S. Damiano al Colle.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1980, il decreto ministeriale 25 maggio 1979, con il quale la Società cooperativa di consumo, in S. Damiano al Colle (Pavia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vercesi Paolo, è stato annullato.

(3566)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « Arte fiera '80 - Mostra mercato internazionale di arte contemporanea »

L'ente organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla organizzazione della « Arte fiera '80 - Mostra mercato internazionale di arte contemporanea » iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1980, che avrebbe dovuto aver luogo in Bologna dal 1° al 6 giugno c.a., con carattere internazionale.

(3620)

Rinuncia allo svolgimento del « I Cunisud - Salone nazionale della coniglicoltura »

L'ente organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla organizzazione del « I Cunisud - Salone nazionale della coniglicoltura » iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1980, che avrebbe dovuto aver luogo in Foggia, dal 25 al 28 ottobre c.a., con carattere nazionale.

(3621)

Errata-corrige

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1979 a pag. 8278, l'intestazione del decreto ministeriale 3 agosto 1979, concernente la società « Nuova fiduciaria S.p.a. », deve intendersi « Trasferimento della sede legale da Milano a Brescia della società "Nuova fiduciaria S.p.a.", autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ».

(3257)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 10 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	872,05	872,05	872,08	872,05	872 —	872,05	871,95	872,05	872,05	872,05
Dollaro canadese	739,10	739,10	739 —	739,10	738,45	738,75	738,75	739,10	739,10	739,10
Marco germanico	465,70	465,70	465 —	465,70	466 —	461,55	466 —	465,70	465,70	465,70
Fiorino olandese	424,94	424,94	425,05	424,94	425,25	423,25	425 —	424,94	424,94	424,95
Franco belga	28,97	28,97	28,95	28,97	28,97	28,78	28,97	28,97	28,97	28,95
Franco francese	201,14	201,14	201,90	201,14	201,40	199,20	201,21	201,14	201,14	201,15
Lira sterlina	1910,30	1910,30	1911 —	1910,30	1909,50	1910,70	1909,05	1910,30	1910,30	1910,30
Lira irlandese	1742 —	1742 —	1744 —	1742 —	1750,10	—	1743 —	1742 —	1742 —	—
Corona danese	149,61	149,61	149,50	149,61	149,75	149,20	149,65	149,61	149,61	149,60
Corona norvegese	172 —	172 —	171,75	172 —	171,95	175 —	171,99	172 —	172 —	172 —
Corona svedese	199,30	199,30	200,10	199,30	200,32	201,30	199,45	199,30	199,30	199,30
Franco svizzero	494,98	494,98	496 —	494,98	496,45	486,70	494,39	494,98	494,98	494,98
Scellino austriaco	64,85	64,85	65 —	64,85	65,30	64,65	64,99	64,85	64,85	64,85
Escudo portoghese	17,18	17,18	17,42	17,18	17,32	17,65	17,35	17,18	17,18	17,20
Peseta spagnola	12,196	12,196	12,22	12,196	12,20	12,37	12,20	12,196	12,196	12,20
Yen giapponese	3,477	3,477	3,49	3,477	3,49	3,49	3,48	3,477	3,477	3,47

Media dei titoli del 10 aprile 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,300
» 5,50 % » » 1968-83	85,800
» 5,50 % » » 1969-84	82,600
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	75,975
» 6 % » » 1°72-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	76,625
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,550
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
» » » » 1-10-1978/80	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,500
» » » » 1- 7-1979/81	98,400
» » » » 1-10-1979/81	97,400
» » » » 1- 5-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1979/82	97,400
» » » » 1-10-1979/82	97,900
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,975
» » » 12 % 1- 4-1982	95,575
» » » 12 % 1-10-1983	93,750
» » » 12 % 1- 1-1984	93,850
» » » 12 % 1- 4-1984	93,450
» » » 12 % 1-10-1984	92,750
» » » 12 % 1-10-1987	94,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	872 —
Dollaro canadese	738,925
Marco germanico	465,85
Fiorino olandese	424,97
Franco belga	28,97
Franco francese	201,175
Lira sterlina	1909,675
Lira irlandese	1742,50
Corona danese	149,63
Corona norvegese	171,995
Corona svedese	199,375
Franco svizzero	494,685
Scellino austriaco	64,92
Escudo portoghese	17,265
Peseta spagnola	12,198
Yen giapponese	3,478

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare l'art. 53;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1973, relativo alla rideterminazione delle piante organiche e delle denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1974, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle carriere del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scentifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979 e 5 dicembre 1979, con i quali è stata concessa al servizio delle informazioni e all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a mettere a concorso, per esami, complessivamente quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva;

Tenuto conto, inoltre, dell'accantonamento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di segretario capo, nonché di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *e*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in lettere, ovvero titoli di studio equipollenti per materia, rilasciati da università o da altro istituto di istruzione superiore.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, n. 14 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) la lingua straniera nella quale si intende sostenere l'esame;

m) le eventuali altre lingue straniere supplementari nelle quali si chiede di sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Materie di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) storia civile e letteraria d'Italia dall'età moderna ai giorni nostri.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) materie delle prove scritte;

2) diritto privato;

3) contabilità di Stato;

4) economia politica;

5) storia e legislazione sulla stampa, informazioni e diritto d'autore;

6) diritto internazionale pubblico con particolare riguardo alle organizzazioni internazionali;

7) una lingua straniera (accertamento della effettiva conoscenza della lingua letta, scritta e parlata);

8) prova facoltativa di lingue straniere supplementari (accertamento della effettiva conoscenza della lingua letta, scritta e parlata).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

Nella Gazzetta Ufficiale *del 24 giugno 1980 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1980, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione stessa.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio del personale e degli affari generali del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dei servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale;

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio di matricola o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dei servizi, la nomina a consigliere nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico relativo al parametro 190 previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 326

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Presidente del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, 14 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . (1)
(cognome e nome)

(luogo di nascita) (data di nascita)

. . .
(domicilio: via/piazza numero civico)

(c.a.p., comune di residenza, provincia)

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militare, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) desidera sostenere l'esame nella seguente lingua straniera . . . . (precisare, inoltre, le altre eventuali lingue straniere nelle quali si intende sostenere la prova facoltativa);

i) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al domicilio suindicato oppure al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non avere prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3670)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di ottantatre allievi ufficiali di complemento del Corpo di commissariato, ruolo commissari, e del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924, concernente modificazioni alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164, concernente la riduzione della ferma di leva;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938, concernente modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare e i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Corpo di commissariato - ruolo commissario . posti 3
Corpo sanitario aeronautico . » 80

Qualora i posti messi a concorso per uno dei Corpi predetti non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi all'altro Corpo, in aumento dei posti per esso messi a concorso, a suo giudizio discrezionale e a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) non abbiano superato il 28° anno di età alla data del presente decreto. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo e ruolo richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a metri 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato: della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economiche e sociali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

2) per il Corpo sanitario aeronautico: della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero. L'idoneità fisica e attitudinale al servizio, di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

I concorrenti durante il periodo, in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, sempreché gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 2.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle predette domande, compilate secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure, indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure, certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo cui desiderino essere ammessi, oppure indichino il Corpo cui non possono essere ammessi, saranno assegnati d'ufficio dal Ministero al Corpo in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ogni Corpo, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 6,6 punti per laurea conseguita con 66/110 e 11 punti per laurea conseguita con 110/110;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,20 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

3) 0,40 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

4) 0,20 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) da 0,10 a 0,30 punti, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione in medicina e chirurgia).

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «Foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervernire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subìto la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

I giovani invece che abbiano già subìto la visita medica di leva o siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi, che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministro della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al concorso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1980
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 221

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta legale da L. 2.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . c.a.p. n. . . . . . numero tel. . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . . ruolo (2) . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università, o istituto di . . . . . . nell'anno (5) . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) (o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale) (6) il . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
etc. . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e del numero telefonico. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificando altresì il ruolo di cui all'art. 1 del bando di concorso. Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio, di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare, in carta semplice, copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nel mese di settembre 1980.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivo avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(3260)

Concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 ed in particolare lo art. 29;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la notificazione in data 12 novembre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 313 del 24 novembre 1976, con la quale si rendeva nota la disponibilità di centosessantasette posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, riservati ai sottufficiali delle Forze armate ai fini del passaggio all'impiego civile di cui all'art. 352 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1978, registro n. 10 Difesa, foglio n. 243, con il quale venivano nominati centoquarantasette vincitori;

Tenuto conto inoltre che dei vincitori ora detti, cinquantanove rinunciavano alla nomina;

Vista la notificazione in data 23 maggio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 6 giugno 1979, con la quale si rendeva nota la disponibilità di settantanove posti di coadiutore dattilografo da conferire ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1979 (in corso di registrazione) con il quale viene approvata la graduatoria dei soli undici vincitori;

Considerato che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata legge 31 maggio 1975, n. 191, si può procedere a concorso pubblico;

Considerato che in conseguenza, attualmente sussistono sessantotto disponibilità derivanti dalla differenza tra il numero dei posti e i vincitori;

Accertata la disponibilità di posti nel citato ruolo dei dattilografi della Difesa;

Visti i decreti ministeriali del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979, registrati il 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338 e il 27 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 367, con i quali ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso rispettivamente ventiquattro e cinquantacinque posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977, registro n. 48, foglio n. 42, con il quale è stato approvato il programma d'esame dei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica obbligatoria (dattilografia), in una prova facoltativa (stenografia) ed in un colloquio.

Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 27 giugno* 1980.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere la prova d'esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

La prova pratica obbligatoria (dattilografia), quella facoltativa (stenografia) nonchè il colloquio avranno luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero stabilirà e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) di essere sottoposto alla prova facoltativa di stenografia come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove lo interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere detta prova.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Prova pratica, colloquio e votazione

Alla prova pratica obbligatoria (dattilografia) e quella facoltativa (stenografia) saranno ammessi i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica obbligatoria (dattilografia) sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso di presentazione a detta prova sarà dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato almeno sei decimi nella prova pratica obbligatoria.

La prova facoltativa di stenografia sarà valutata in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova pratica obbligatoria (dattilografia).

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una votazione inferiore a sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove di cui sopra i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito devono far pervenire al Ministero della difesa -

Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1980
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 348

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA

(*Scrivere in stampatello le generalità*)

Cognome (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile) . . . .
Nome . . . .
Indirizzo: via . . . .
città . . . . . (provincia) . . . . .)
c.a.p. . . . . eventuale telefono . . . . .

Il soprascritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse all'indirizzo sopra indicato.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere residente a . . . .;

di essere nato a . . . . il . . . .

(ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . rilasciato da . . . . . (città) . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Dichiara, infine, di voler sostenere la prova pratica facoltativa di stenografia (6).

Data, . . .

Firma (7)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . . per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) Sono tenuti alla dichiarazione soltanto coloro che intendono sostenere la prova di stenografia.

(7) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Esperimento obbligatorio di dattilografia.

La prova consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento, stabilite e precisate ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

Esperimento facoltativo: stenografia.

COLLOQUIO

Verterà sulla materia oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti:

nozioni di educazione civica limitate ai lineamenti essenziali della Costituzione: organi costituzionali, ordinamento statale e degli enti locali;

diritti e doveri dell'impiegato dello Stato.

(3236)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso circoscrizionale, per esami, a settantasei posti di ufficiale nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale delle dogane.

La prova scritta del concorso circoscrizionale, per esami, a settantasei posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale delle dogane, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 18 gennaio 1980, avrà luogo il 24 giugno 1980, alle ore otto, nelle sedi e nei locali seguenti:

Bari: presso l'istituto tecnico industriale statale « M. Panetti », via Re David n. 186, Bari, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.

Cagliari: presso il liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria n. 3, Cagliari, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

Firenze: presso la facoltà di ingegneria, viale Morgagni n. 44, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena.

Genova: presso la facoltà di ingegneria, padiglione « D » - Fiera del Mare, piazzale Kennedy, Genova, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Aosta, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.

Milano: presso il Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

Napoli: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, secondo la seguente ripartizione:

a) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz n. 11, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: B e C;

b) presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, D, E, F, G, H, I, J;

c) presso l'istituto salesiani «Menichini», via Don Bosco n. 8, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, piazza Gen. Cascino, Palermo, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Reggio Calabria: presso l'istituto tecnico commerciale «Raffaele Piria», via Piria n. 1, Reggio Calabria, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza.

Roma: presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero delle finanze e alle intendenze di finanza di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Perugia, Terni.

Verona: presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro n. 8 - Z.A.I., per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Verona, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine.

(3799)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Forlì

Il medico provinciale ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione:

1) sede n. 2 del comune di Gambettola;

2) sede n. 2 del comune di Civitella di Romagna (Cusercoli);

3) sede unica del comune di Gemmano;

4) sede n. 2 del comune di Misano Adriatico (Misano Monte);

5) sede unica del comune di Montecolombo;

6) sede unica del comune di Montefiore Conca;

7) sede unica del comune di Montegridolfo;

8) sede unica del comune di Montiano;

9) sede unica del comune di Portico e San Benedetto;

10) sede unica del comune di Premilcuore;

11) sede n. 2 del comune di San Mauro Pascoli (San Mauro Mare);

12) sede n. 2 del comune di Sarsina (Ranchio);

13) sede unica del comune di Sogliano al Rubicone;

14) sede unica del comune di Torriana.

Gli aspiranti potranno presentare domanda, debitamente documentata, entro le ore 12 del giorno 19 giugno 1980.

(3496)

OSPEDALE «U. BARBERINI» DI NETTUNO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(1306/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

L'amministrazione ai sensi dell'art. 54 della legge 18 aprile 1975, n. 148 e dell'art. 46, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si riserva di prescrivere, anche in carenza di specifica richiesta, la prestazione del servizio a tempo pieno ai vincitori dei concorsi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(1296/S)

OSPEDALE «SS. TRINITÀ» DI POPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(1286/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Savona.

(1287/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(1288/S)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente oncologo;

un posto di assistente anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Genova.

(1282/S)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di assistente urologo;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(1284/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(1285/S)

OSPEDALI RIUNITI DI ASOLO E CRESPANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asolo (Treviso).

(1281/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(1289/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(1290/S)

OSPEDALE CIVILE «SCILLESI D'AMERICA» DI SCILLA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scilla (Reggio Calabria).

(1280/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(1279/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(1276/S)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(1277/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(1278/S)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(1291/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1980, n. **11.**

Recepimento del contratto nazionale dei dipendenti regionali e norme di applicazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **5** *del* 27 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Art. 1.

Determinazione dei livelli funzionali-retributivi

Il personale della Regione è assegnato a un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali-retributivi:

primo livello parametro 100;
secondo livello parametro 116;
terzo livello parametro 130;
quarto livello parametro 142;
quinto livello parametro 167;
sesto livello parametro 178;
settimo livello parametro 220;
ottavo livello parametro 333.

Art. 2.

Declaratoria professionale del primo livello funzionale

Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 3.

Declaratoria professionale del secondo livello funzionale

Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplice o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolto in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici, di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonchè della loro apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

Art. 4.

Declaratoria professionale del terzo livello funzionale

Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche, di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.

Art. 5.

Declaratoria professionale del quarto livello funzionale

Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni amministrative-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono una unica posizione di lavoro.

Art. 6.

Declaratoria professionale del quinto livello funzionale

Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono *conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qua*lificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizione di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserita.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

E' caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Art. 7.

Declaratoria professionale del sesto livello funzionale

Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionali dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Art. 8.

Declaratoria professionale del settimo livello funzionale

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione sono tenute a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito della unità organica complessa, con compiti di indirizzo della attività degli addetti.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia e comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità della unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando verifiche e controlli periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Art. 9.

Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale

Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene o dalla quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono, peraltro, una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

Art. 10.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture regionali;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

Art. 11.

Modalità di costituzione del rapporto d'impiego

La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il concorso è indetto con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa.

Il bando contiene l'indicazione della sede di servizio, dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione al livello funzionale e alle mansioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonché del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base del regolamento per l'espletamento dei concorsi di assunzione all'impiego presso la regione Basilicata, di cui al terz'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato annualmente, entro il 31 gennaio, dalla giunta regionale — ed autorizzato dal consiglio — nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione del collocamento a riposo dell'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

La sede di servizio del dipendente è stabilita con l'atto di immissione nel ruolo, di cui all'art. 36 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, sulla base delle preferenze espresse dai vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti di ruolo della Regione del livello immediatamente inferiore a quello per cui il concorso è bandito, purché abbiano, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel predetto livello. Ai concorsi per i posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel livello immediatamente inferiore.

La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Per l'assunzione al primo e al secondo livello funzionale la valutazione comparativa dei candidati puo essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del nucleo familiare.

Art. 12.

Conferimento dei posti disponibili agli idonei

La graduatoria ha validità di un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si renderanno successivamente vacanti salvo che per quelli derivanti da aumento di organico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la giunta regionale procede ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 13.

Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per per i posti dell'ottavo livello funzionale;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici;

e) il possesso del prescritto titolo di studio;

f) buona condotta.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

Art. 14.

Titolo di studio

I titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli di seguito indicati per i singoli livelli:

primo livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

secondo livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

terzo livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

quarto livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

quinto livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto;

sesto livello funzionale: diploma di laurea;

settimo livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti;

ottavo livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti.

Art. 15.

Passaggio a livelli superiori a quelli di appartenenza

Il passaggio ad un livello funzionale superiore a quello di appartenenza si consegue mediante la partecipazione al concorso pubblico anche in deroga ai limiti massimi di età stabiliti al precedente art. 13.

I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un'anzianità di servizio, maturata alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, di almeno cinque anni nel livello attuale.

Ai concorsi per la copertura di posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti sprovvisti del prescritto titolo di studio appartenenti ai due livelli immediatamente inferiori, purché abbiano maturato una anzianità complessiva di cinque anni nei due livelli o di tre anni nel livello immediatamente inferiore.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano quando per l'esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso è richiesto, dall'ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

Si applicano, per i passaggi a livelli superiori a quelli di appartenenza, i criteri di cui all'art. 27 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 16.

Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro.

Esso è fissato in 36 ore settimanali.

La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell'amministrazione regionale, previo accordo sindacale unico della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base dei seguenti criteri:

a) l'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità, lo svolgimento dell'attività degli uffici in tutti i giorni feriali, previa intesa con le organizzazioni sindacali;

b) l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro.

L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L'accordo sindacale unico definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi è consentita l'adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;

c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma lei sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un'ora;

d) i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio ovvero di complessi di funzioni;

e) il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiori alle dieci ore mensili, che debbono essere, comunque, recuperate entro il mese successivo, comporta riduzioni proporzionali della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

L'atto con cui sono stabilite la distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato sulla base dell'accordo sindacale di cui al terzo comma, con deliberazione della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per il rispettivo personale.

In relazione ad eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione dell'amministratore competente, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali, salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze di uffici, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al quinto comma del presente articolo, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Art. 17.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Il congedo ordinario deve essere richiesto al coordinatore del dipartimento e, per i dipendenti in servizio presso gli uffici decentrati, al responsabile del settore interessato che lo autorizzano informando, altresì, il dipartimento affari generali della giunta.

Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo può essere inoltre interrotto per le stesse ragioni di cui al comma precedente.

Art. 18.

Congedo straordinario

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi o abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure, fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

Art. 19.

Congedo straordinario non retribuito

Il dipendente ha diritto al congedo straordinario non retribuito per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito; tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

Al dipendente può essere concesso il congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Art. 20.

Assenza per malattia

Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

nei primi tredici mesi: intero;
nei successivi sette mesi: ridotto al 50 per cento.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità la giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale per il rispettivo personale da questo dipendente, può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio, o funzionari dagli stessi organi delegati, per il rispettivo personale, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

I predetti organi si avvarranno successivamente delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia, non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 21.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore.

In quest'ultimo caso il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 22.

Trattamento economico di livello

Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, nelle misure di seguito indicate:

Livello	Parametro	Lire
I	100	1.800.000
II	116	2.088.000
III	130	2.340.000
IV	142	2.556.000
V	167	3.006.000
VI	178	3.204.000
VII	220	3.960.000
VIII	333	5.994.000

Art. 23.

Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale

La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:

a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello;

b) attribuzione di scatti del 2,50 per cento sulla classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il ventesimo anno sono illimitati.

Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli.

Art. 24.

Retribuzione del lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata, a decorrere dal 1° ottobre 1978, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione iniziale di livello} + \text{rateo } 13^a \text{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50 per cento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

Art. 25.

Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato dalla legge regionale 4 giugno 1979, n. 18.

Art. 26.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi predetti non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.

Art. 27.

Onnicomprensività

In attuazione del principio dell'onnicomprensività e della chiarezza retributiva, stabilito dall'art. 94 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione o di trasferimento e della indennità di cui al precedente art. 10.

Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'amministrazione regionale a partecipare a commissioni, a consigli d'amministrazione e a collegi di revisori di conti, ad assolvere incarichi commissariali e comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versati dagli enti medesimi alla tesoreria della Regione secondo quanto prescritto dall'art. 95 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16. Sono riconosciuti ai dipendenti regionali interessati, in quanto dovuti, l'indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie.

Il fondo di cui al succitato art. 95 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, viene gestito da un'apposita commissione così composta:

presidente giunta regionale, od un suo delegato, che la presiede;

un esperto dell'ufficio personale designato dalla giunta;

un rappresentante dell'ufficio di presidenza del consiglio;

tre rappresentanti del personale eletti dai dipendenti;

un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

Le nomine dovranno essere conferite con decreto del presidente della giunta regionale.

E' abrogata la lettera *d*) di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 28.

Equo indennizzo - Denuncia dell'infermità

L'impiegato che abbia contratto infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermità, presentare domanda scritta al dipartimento affari generali indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

Art. 29.

Accertamento della causa di servizio

Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale e composto da un sanitario delegato dall'ULSSS con sede nel capoluogo della Regione, con funzioni di presidente, e da tre sanitari scelti nell'ambito delle istituzioni ospedaliere operanti nella Regione. Il collegio è integrato da un medico specialista nel caso che la natura della malattia denunciata lo renda necessario e da un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda. L'onorario di tutti i componenti del collegio medico è a carico della Regione, su parcella vistata dal competente consiglio dell'ordine dei medici.

Il collegio medico di cui al primo comma, dichiara, se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente e se l'infermità stessa abbia prodotto menomazione della integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è ascrivibile la predetta menomazione.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento della giunta regionale.

Art. 30.

Equo indennizzo e rimborso spese di cura

Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L., che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e, per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Art. 31.

Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo

Per conseguire l'equo indennizzo, il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

Nel caso di decesso dell'impiegato o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

Qualora la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente, che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è nuovamente sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui al precedente art. 29.

Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:

1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

2) la categoria prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

Art. 32.

Liquidazione dell'equo indennizzo

L'equo indennizzo è liquidato dalla giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica, stabilite dal collegio medico di cui all'art. 29, ed in conformità alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 33.

Rinvio

Per quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

Art. 34.

Collocamento a riposo

Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo e, comunque, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 35.

Assistenza legale

La Regione nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Gli impiegati che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente possono ricorrere ad un libero professionista di fiducia.

In tal caso concludendosi il giudizio con l'assoluzione dell'impiegato, la Regione provvederà al pagamento delle spese ed onorari di difesa, su parcella vistata dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Art. 36.

Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'ente

La « mobilità esterna », disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente a altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà, comunque, avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

Art. 37.

La mobilità territoriale: condizione di svolgimento

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero per un percorso non superiore a sessanta minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di sessanta minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E' impegno di ciascuna amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità — nel rispetto del monte ore settimanali obbligatorio — che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza configurabili come missione da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso di mezzi di trasporto dell'amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 38.

Mobilità tra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti punti sulla mobilità.

E' consentito, inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

L'assegnazione, l'utilizzazione ed il comando dei dipendenti regionali in sedi diverse da quelle presso le quali prestano servizio, vengono disposti dalla giunta regionale con regolari atti formali motivati, sentiti i dipendenti interessati e la commissione per il personale.

Capo III

DIRITTI SINDACALI E SVOLGIMENTO DI INCARICHI PUBBLICI

Art. 39.

Esercizio dell'attività sindacale

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro e possono, altresì, riunirsi durante l'orario medesimo, nei lmiti di dieci ore annue.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti organi regionali.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 40.

Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.

Art. 41.

Locali delle rappresentanze sindacali diritto di affissione e contributi sindacali

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti per la affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

Art. 42.

Aspettative e permessi sindacali

I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali, nei limiti del contingente complessivo di aspettative sindacali a livello nazionale convenuto, in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti regionali o frazione superiore a 2.500, così come ripartito fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge-quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Art. 43.

Svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti. Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Norme di primo inquadramento

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978, il personale regionale è inquadrato d'ufficio nel nuovo livello funzionale, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato *B* e relative note.

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 inquadrato, in base alla predetta tabella *B*, nel sesto livello viene inquadrato al livello superiore al compimento di tre anni (maturati o da maturare) di servizio effettivo nello stesso livello (sesto), applicando per l'inquadramento nel livello superiore lo stesso meccanismo economico previsto nel successivo articolo.

I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali a norma della predetta tabella *B* dovrebbero essere inquadrati al quinto livello, vengono inquadrati al sesto se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al comma precedente.

E' consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche non operaie del quarto livello (142) al quinto livello (167);

c) dal livello quinto (167) al livellIo sesto (178); mediante concorso interno per soi titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e che sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

Ai fini del calcolo dell'anzianità è valido il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza e presso la Regione.

Il concorso sarà bandito ad avvenuto espletamento delle procedure di inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali.

I posti messi a concorso non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

L'inquadramento al nuovo livello conseguito a seguito della partecipazione al predetto concorso interno ha decorrenza giuridico-economica dal 1° ottobre 1978.

In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito nel successivo articolo.

E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del presente articolo il personale che comunque — anche per effetto dell'applicazione della presente legge — abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a

carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, riconoscimento di mansioni superiori, tabelle regionali di raffronto, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento del titolo di studio).

Art. 45.

Inquadramento nella posizione economica

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 — comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili — più l'aggiunzione senza titolo prevista nel successivo articolo.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il « maturato in itinere » ai fini del conseguimento della posizione superiore nel nuovo ordinamento, mediante il seguente procedimento:

a) si calcola la frazione di tempo intercorsa tra le date di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe e la data del 30 settembre 1978;

b) si rapportano tali tempi a quelli necessari, nel vecchio ordinamento, per conseguire rispettivamente lo scatto e la classe (o il secondo parametro retributivo);

c) i ratei così ottenuti sono rapportati alle quantità economiche costituite, nel vecchio ordinamento, dallo scatto e dalla classe (o dal secondo parametro retributivo) in maturazione, ottenendo quindi, espresso in lire, il « maturato in itinere » alla data dell'inquadramento;

d) si calcola la differenza intercorrente, nel nuovo ordinamento, fra la posizione giuridica e quella immediatamente superiore; si calcola, altresì la differenza individuale maggiorata del « maturato in itinere » determinato come ai punti precedenti;

e) si esegue la proporzione fra tali differenze e il tempo che nel nuovo ordinamento è necessario per passare dalla posizione inferiore a quella superiore, ottenendo così il tempo di cui si abbrevia il conseguimento della posizione superiore.

Se il « maturato in itinere » sommato alla posizione economica reale, comporta il superamento della posizione superiore, il dipendente acquisisce detta posizione all'atto dell'inquadramento e utilizza il residuo per l'accorciamento dei tempi successivi.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del « maturato in itinere » risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Ove l'impiegato, nel vecchio ordinamento, alla data del 30 settembre 1978 abbia già maturato l'ultima classe di stipendio, il maturato economico in itinere comporta la valutazione del tempo già trascorso a tale data per maturare il prossimo scatto.

Ove l'impiegato, nel vecchio ordinamento, alla data del 30 settembre 1978 abbia in corso di maturazione una classe, il maturato economico in itinere comporta la valutazione del periodo di tempo trascorso dalla maturazione della classe precedente e la data del 30 settembre 1978 con riferimento all'intero periodo di tempo intercorrente nel vecchio ordinamento tra la classe precedentemente acquisita e quella in corso di maturazione.

Viene assunta la relativa proporzione tra il tempo trascorso e l'intero importo risultante dalla differenza delle due classi in questione (considerandosi nelle stesse comprese gli aumenti periodici eventualmente coincidenti nella maturazione del diritto); dall'importo così determinato va detratto il valore degli scatti intermedi maturati tra le classi medesime.

Al fine della determinazione del maturato economico in itinere, lo stipendio iniziale ed il secondo parametro retributivo previsti negli ordinamenti regionali vengono considerati quali classi di stipendio.

Ove nella progressione economica di provenienza gli scatti non siano riassorbiti dalle classi successive, il maturato economico in itinere comprende i ratei virtualmente maturati al 30 settembre 1978 sia dello scatto che della classe (considerandosi nella stessa compreso lo scatto eventualmente coincidente) in corso di maturazione alla stessa data, rapportati ai rispettivi tempi di maturazione.

Art. 46.

Aggiunzione senza titolo

La ulteriore disponibilità economica ai fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti ulteriori importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo, attribuiti con legge regionale, sulla base delle retribuzioni iniziali stabiliti per l'accesso al livello per pubblico concorso e in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto delle indennità integrative speciali:

fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;
fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili;
oltre a L. 4.000.000 annui: L. 40.000 mensili.

Art. 47.

Riserva dei posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge

Nel primo concorso successivo per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, decorre dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1978. 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 48.

Efficacia della legge

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, decorre dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1978.

In attesa del recepimento del nuovo contratto per i dipendenti regionali per il triennio 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 viene conferito al personale immesso nel ruolo regionale successivamente alla data del 31 dicembre 1978 il trattamento normativo ed economico previsto dalla presente legge, fatta eccezione per la ricostruzione di carriera per i servizi prestati in altre amministrazioni.

Art. 49.

Abrogazione norme incompatibili

Sono abrogate le norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, e quelle di successive leggi integrative o modificative che siano incompatibili con la presente legge.

Art. 50.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, valutati, per la voce « stipendi », in L. 180.000.000 per il periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978 ed in L. 600.000.000 per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979, faranno carico, rispettivamente al cap. 351 e al cap. 350 del bilancio 1979 e, per le liquidazioni che saranno effettuate nell'esercizio 1980, agli stessi o corrispondenti capitoli del bilancio 1980.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per la voce « lavoro straordinario », in L. 200.000.000 per il periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1979, faranno carico al cap. 360 del bilancio 1979 e, per le liquidazioni che saranno effettuate nell'esercizio 1980, allo stesso o corrispondente capitolo del bilancio 1980.

Art. 51.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 febbraio 1980

VERRASTRO

(*Omissis*).

(2499)

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1980, n. **12.**

Disciplina provvisoria per l'utilizzazione del personale delle strutture sanitarie private che cessino il rapporto convenzionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge di approvazione del piano sanitario regionale, la Regione assume come parametro di riferimento per la propria azione amministrativa nel settore ospedaliero l'indice di posti letto indicato nel piano sanitario nazionale 1980-82 predisposto dal Governo, pari al 6 per mille abitanti.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera possono stipulare convenzioni con case di cura private qualora nelle rispettive circoscrizioni territoriali il numero dei posti letto degli ospedali aventi sede nelle medesime sia inferiore all'indice fissato al precedente art. 1.

Art. 3.

Nelle unità sanitarie locali dotate di un numero di posti letto superiore al 6 per mille abitanti, la Regione promuove la riconversione di parte delle attività ospedaliere di ricovero e cura in altre funzioni sanitarie, secondo le prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 4.

Al personale in servizio con rapporto di impiego continuativo presso case di cura private ubicate nel territorio regionale che cessino o abbiano cessato al 31 dicembre 1979 il rapporto convenzionale con la regione Basilicata si applicano, per quanto concerne la riserva dei posti, le disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali disposizioni sono applicabili nei confronti del personale indicato al precedente comma, purchè già in servizio da almeno sei mesi alla data di cessazione del rapporto convenzionale e a condizione che il rapporto d'impiego sia comprovato altresì dalla certificazione relativa alle denunce previdenziali ed assistenziali.

Art. 5.

Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali e nelle more della definizione dei provvedimenti di attuazione delle norme previste al precedente art. 4, la Regione adotta, per quanto di propria competenza, gli atti necessari per l'utilizzazione provvisoria nelle strutture sanitarie pubbliche del personale indicato al precedente art. 4.

La predetta utilizzazione avviene in ogni caso nel rispetto delle aliquote fissate dalle norme di attuazione dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle disposizioni contenute in materia di personale dei servizi sanitari nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nonchè secondo forme, modalità e limiti che non pregiudichino le determinazioni da adottare in applicazione della normativa statale richiamata nel presente comma.

Art. 6.

Ai fini della urgente attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei servizi pubblici di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione adotta, nel rispetto delle norme statali richiamate ai precedenti articoli 4 e 5, i provvedimenti di propria competenza per l'utilizzazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche del personale già in servizio alla data del 1° dicembre 1979 con rapporto di impiego continuativo presso i centri della Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS) ubicati nel territorio della Basilicata, che cessino il rapporto convenzionale; ai fini della predetta utilizzazione, il rapporto di impiego continuativo deve risultare altresì dalla certificazione relativa alle denunce operate ai fini previdenziali e assistenziali.

Al personale indicato al precedente comma si applicano, per quanto concerne la riserva dei posti, le disposizioni previste dalla normativa di attuazione dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le forme, le modalità e i limiti fissati dalla normativa medesima.

Resta fermo quanto disposto dal primo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 febbraio 1980

VERRASTRO

(2585)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801030)